

N. 1/2025 R.G. Concordato Semplificato



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE II CIVILE

Il Collegio, composto dai magistrati:

dr.ssa Pier Paolo Lanni
presidente relatore

dr. Luigi Pagliuca
giudice

dr. Francesco Bartolotti
giudice

esaminata l'istanza di liquidazione dell'ausiliario nominato nel procedimento di concordato semplificato promosso dalla

considerato che il compenso dell'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25-*sexies* CCII non può essere liquidato in base ai parametri previsti dal DM 30/12, tenuto conto della diversità di ruolo rispetto al Commissario e della schiara scelta del legislatore di parificare il professionista in questione agli altri ausiliari considerati dall'art. dall'art. 68 c.p.c. (non a caso richiamato);

considerato quindi che il compenso dell'ausiliario nominato dal procedimento semplificato è disciplinato dalle regole procedurali previste dagli artt. 52 e 53 disp.att. c.p.c. e dagli artt. 71 e 168 DPR 30 maggio 2002, n. 115, e dalle regole di liquidazione previste dagli artt. 49-56 DPR 30 maggio 2002, n. 115 e dal DM 30 maggio 2002, emanato in attuazione dell'art. 50;

considerato che l'attività dell'ausiliario in esame è in astratto riferibile ai parametri previsti dall'art. 2 (incarico in materia amministrativa, contabile e fiscale), dall'art. 3 (incarico in materia valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere), dall'art. 4 (incarico in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite), dall'art. 5 (incarico in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili), dall'art. 10 (incarico in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro) e dall'art. 13 (incarico in materia di estimo) del DM 30.5.02;

considerato che nel caso in cui l'incarico sia riconducibile a più di una delle previsioni contenute negli artt. 2 e ss., è possibile una liquidazione cumulativa, sommando i compensi previsti da ciascuna delle previsioni che vengano in considerazione;



considerato che nel caso di specie l'incarico è riferibile ai parametri previsti dall'art. 2 (calcolato sull'ammontare del passivo), dall'art. 3 (calcolato sull'ammontare dell'attivo) e dall'art. 5 (calcolato sull'ammontare dell'attivo);

considerata l'opera complessivamente prestata

p.q.m.

LIQUIDA all'ausiliario, a titolo di compenso, la somma di € 12.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in camera di consiglio il giorno 31/10/2025.

Il Presidente estensore

Pier Paolo Lanni

Il giudice delegato, dr. Pierpaolo Lanni,

Verona, 09/11/2025

Il giudice delegato
Pierpaolo Lanni

